

# Il federalismo fiscale municipale

Luigi Giordano

# Storia

**Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248**  
**Testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175**  
**Autonomia tributaria comunale**

**Legge 09 ottobre 1971, n. 825**  
**Finanza derivata: deresponsabilizzazione politica e spesa facile**

**Decreto legge 02 marzo 1989, n. 66**  
**istituisce l'ICIAP**

**Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**  
**istituisce l'ICI ed abroga l'INVIM**

**Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507**  
**riordina la TARSU, la TOSAP e l'ICP**

**Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**  
**Potestà regolamentare**  
**Abroga l'ICIAP**  
**Possibilità di trasformare la TOSAP e l'ICP in canoni**

## **Costituzione: legge 18 ottobre 2001, n. 3**

### **Art. 117**

**Disciplina le materia di competenza statale e regionale**

### **Art. 119**

**I Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa**

**I Comuni dispongono di entrate proprie e di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio**

**La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante**

## **Legge 05 maggio 2009, n. 42 (artt. 2, 11, 12, 13, 21 e 26)**

- **Assegna al Governo 24 mesi di tempo per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione**
- **Detta i principi ed i criteri direttivi della delega conferita al Governo tra cui:**
  - **la razionalizzazione del sistema tributario**
  - **il coinvolgimento dei Comuni nel contrasto alla evasione ed alla elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale**
  - **attribuzione ai Comuni di risorse autonome in relazione alle rispettive competenze secondo il principio della territorialità**
  - **esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali**
  - **garanzia di un adeguato grado di "leva fiscale" nei tributi comunali**
  - **territorialità dei tributi propri e riferibilità al territorio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali**
  - **perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante**

## **... segue**

- **Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo si possono apportare, sempre con decreto legislativo, integrazioni e correzioni**
- **La legge statale individua i tributi propri dei Comuni, anche in sostituzione o trasformazione dei tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione ai Comuni di tributi o parti di tributi già erariali, definendo:**
  - **i presupposti**
  - **i soggetti passivi**
  - **le basi imponibili**
  - **le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale garantendo ai Comuni una adeguata flessibilità**

**... segue**

- **Le spese per le funzioni fondamentali dei Comuni sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti:**
  - **gettito derivante da una compartecipazione all'IVA**
  - **gettito derivante da una compartecipazione all'IRPEF**
  - **dalla imposizione immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale come previsto in materia di ICI, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126**

## **... segue**

- **Disciplinare uno o più tributi di “scopo” per la realizzazione di opere pubbliche, per investimenti pluriennali nei servizi sociali, per finanziare eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana**
- **Prevedere forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali**
- **Prevedere che le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei Comuni nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali**
- **Prevedere che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni**
- **Prevedere che il gettito delle nuove entrate dei Comuni, complessivamente per tutti i Comuni, corrisponda al valore del taglio dei trasferimenti erariali**

**Decreto legislativo  
14 marzo 2011, n. 23**

**In G.U. n. 67 del 23 marzo 2011**

**In vigore dal 07 aprile 2011**

## **Fase transitoria – Devoluzione di tributi erariali (art. 2)**

**Devolve ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, il 30% del gettito dei seguenti tributi relativi agli immobili ubicati sul proprio territorio:**

- **imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi)**
- **imposte ipotecaria e catastale, eccetto quelle relative agli atti soggetti ad IVA**
- **tributi speciali catastali**
- **tasse ipotecarie**

**... segue**

**Devolve ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, il gettito dei seguenti tributi relativi agli immobili ubicati sul proprio territorio:**

- IRPEF, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario (**redditi dominicali dei terreni e redditi dei fabbricati**)
- imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili

## ... segue

- **Devolve ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2011, il gettito della cedolare secca sugli affitti nella misura:**
  - del 21,7% per il 2011
  - del 21,6% dal 2012
- **Per gli anni 2011 e 2012, per garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per assicurare ai Comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la quota di gettito della cedolare secca può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi**
- **La quota di gettito della cedolare secca può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione**
- **A partire dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca può essere aumentata, con DPCM, sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota del 30% di compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare e, ove necessario, della quota di compartecipazione al gettito IVA**

## Fase transitoria – Compartecipazione IVA (artt. 2 e 14)

- **Attribuisce ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, una compartecipazione al gettito IVA.**
- **Con DPCM è fissata la percentuale della compartecipazione e sono stabilite le modalità di attribuzione ai singoli Comuni, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.**
- **La percentuale di compartecipazione al gettito IVA deve garantire lo stesso importo della compartecipazione del 2% al gettito IRPEF (2,889 miliardi di euro nel 2011 e 3,024 miliardi di euro nel 2012)**
- **In sede di prima applicazione, ed in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per Comune, l'assegnazione ai Comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun Comune**
- **Il predetto DPCM stabilisce anche le modalità di acquisizione delle informazioni del gettito IVA a livello provinciale. Fino alla disponibilità di queste informazioni, la ripartizione avviene sulla base del gettito IVA a livello regionale (modello VT) suddiviso per il numero di abitanti di ciascun Comune**  
**(a decorrere dal 2011, ovviamente, cessa la compartecipazione all'IRPEF pari allo 0,75% di cui alla legge n. 296 del 2006, in quanto compresa nei trasferimenti da fiscalizzare)**

## **Variazione del gettito: aliquote non modificate (art. 2)**

**Ai Comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito lordo dei tributi loro attribuiti a decorrere dall'anno 2011 non determinano la modifica delle predette aliquote che, comunque, possono essere modificate con DPCM**

## **Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2)**

- **Istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio di durata di 3 anni che comunque cessa dalla data di approvazione del Fondo perequativo**
- **Il Fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato da tutti i predetti tributi eccetto la compartecipazione al gettito IVA**

## ... segue

- Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
- Con lo stesso decreto sono stabilite, anno per anno, le quote dei suddetti tributi erariali il cui gettito è attribuito ai Comuni.
- Il tutto tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i Comuni in base al numero dei residenti.
- Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.
- Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le isole monocomune che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ( a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale) sono stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20% della dotazione del fondo al netto della quota del 30% ridistribuita in base al numero dei residenti

## **Entrate di competenza statale (art. 2)**

- **Prevede che resta attribuito allo Stato il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativo agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto**
- **Prevede che dal 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario è sostituita con l'accisa erariale che è, pertanto, aumentata di pari importo; le modalità attuative sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011**

## Riduzione dei trasferimenti statali (art. 2)

**Prevede la conseguente riduzione dei trasferimenti erariali, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio nonché al gettito della compartecipazione IVA e al netto dell'accisa sull'energia elettrica**

## Incentivi ed accesso alle banche dati (art. 2)

- **Prevede che al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:**
  - è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto
  - è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la collaborazione alla lotta dell'evasione erariale. La predetta quota è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo
  - i singoli Comuni hanno accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
    - ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
    - somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
    - ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
    - ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
    - a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali

## Sanzioni mancato accatastamento (art. 2)

**Prevede che a decorrere dal 1° aprile 2011 (1° maggio 2011) le sanzioni per il mancato accatastamento o la mancata variazione catastale (da € 258 ad € 2.066) sono quadruplicate (diventano, quindi, da € 1.032 ad € 8.264) ed il 75% delle stesse (da € 774 ad € 6.198) irrogate dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile**

## Cedolare secca sugli affitti (art. 3)

### Decorrenza:

- 2011

### Ambito di applicazione:

- ha ad oggetto le abitazioni locate e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione
- può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo della registrazione (si tratta degli atti di locazione soggetti a registrazione solo in caso d'uso ossia le locazioni, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno)
- non si applica alle locazioni di abitazioni effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni
- la base imponibile della cedolare secca non può, comunque, essere inferiore alla rendita catastale

Per gli immobili di interesse storico-artistico-architettonico, la cedolare secca, in pratica, non si applica in quanto nell'attuale sistema la base imponibile non è data dal canone di locazione bensì dalla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria ove è ubicato

## ... segue

- è facoltativa
- è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione
- è sostitutiva anche dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione (**rimane l'obbligo di versare l'imposta di registro sulla cessione del contratto di locazione**)
- aliquota:
  - è pari al 21% del canone di locazione annuo
  - è pari al 19% del canone di locazione annuo per quelle cc.dd. a “patti concordati” nei Comuni ad alta densità abitativa

... segue

**Confronto (contratti "liberi")**

Scaglioni	Aliquote IRPEF (%)	Canone annuo	Abbattimento canone (15%)	Canone abbattuto IRPEF	IRPEF	Addiz. Regionale (1,1%) + Comunale (0,4%)	Abbattimento canone ai fini Registro (30%)	Canone abbattuto Registro	Registro (2%)	Bollo	Totale attuale	Cedolare secca	Differenza
fino a 15.000	23	10.000	1.500	8.500	1.955	128	3.000	7.000	140	29	2.252	2.100	-152
oltre 15.000 e fino a 28.000	27	10.000	1.500	8.500	2.295	128	3.000	7.000	140	29	2.592	2.100	-492
oltre 28.000 e fino a 55.000	38	10.000	1.500	8.500	3.230	128	3.000	7.000	140	29	3.527	2.100	-1.427
oltre 55.000 e fino a 75.000	41	10.000	1.500	8.500	3.485	128	3.000	7.000	140	29	3.782	2.100	-1.682
oltre a 75.000	43	10.000	1.500	8.500	3.655	128	3.000	7.000	140	29	3.952	2.100	-1.852

... segue

**Confronto (contratti “concordati”)**

Scaglioni	Aliquote IRPEF (%)	Canone annuo	Abbattimento canone (15%)	Ulteriore abbattimento “canone concordato” (30% sul residuo)	Canone abbattuto IRPEF	IRPEF	Addiz. Regionale (1,1%) + Comunale (0,4%)	Abbattimento canone ai fini Registro (30%)	Canone abbattuto Registro	Registro (2%)	Bollo	Totale attuale	Cedolare secca	Differenza
fino a 15.000	23	10.000	1.500	2.550	5.950	1.369	89	3.000	7.000	140	29	1.627	1.900	273
oltre 15.000 e fino a 28.000	27	10.000	1.500	2.550	5.950	1.607	89	3.000	7.000	140	29	1.865	1.900	35
oltre 28.000 e fino a 55.000	38	10.000	1.500	2.550	5.950	2.261	89	3.000	7.000	140	29	2.519	1.900	-619
oltre 55.000 e fino a 75.000	41	10.000	1.500	2.550	5.950	2.440	89	3.000	7.000	140	29	2.698	1.900	-798
oltre a 75.000	43	10.000	1.500	2.550	5.950	2.559	89	3.000	7.000	140	29	2.817	1.900	-917

**... segue**

- **adempimenti:**

- **il contratto di locazione deve essere registrato**
- **la registrazione del contratto di locazione assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione del fabbricato, da effettuarsi entro 48 ore dalla consegna del fabbricato, all'autorità locale di pubblica sicurezza**
- **rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi**

- **adempimenti:**

- **versamento:**

- **si versa entro il termine stabilito per il pagamento dell'IRPEF**
    - **con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (6 luglio 2011) (il provvedimento n. 55394 è stato emanato il 07 aprile 2011), sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa**
    - **non si rimborsano le imposte di bollo e di registro già pagate**

## ... segue

- **sanzioni:**
  - l'omessa registrazione del contratto di locazione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
  - all'omessa indicazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione dal 240% al 480% dell'imposta dovuta con un minimo di € 516,00. In deroga al decreto legislativo n. 218 del 1997, in caso di accertamento con adesione ovvero di rinuncia all'impugnazione, la sanzione è ridotta del 50%
  - l'infedele indicazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta. In deroga al decreto legislativo n. 218 del 1997, in caso di accertamento con adesione ovvero di rinuncia all'impugnazione, la sanzione è ridotta del 50%
  - l'omesso o parziale versamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata. In caso di accertamento con adesione la sanzione non si riduce

**... segue**

- **per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi**
- **del reddito assoggettato alla cedolare secca confluisce nel reddito del contribuente e nell'ISEE**

## ... segue

- **dalla mancata registrazione, entro il termine stabilito, del contratto di locazione di abitazioni deriva (salvo che il contratto non sia registrato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – 06 giugno 2011):**
  - la durata della locazione è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio
  - il contratto si rinnova automaticamente di altri 4 anni
  - a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
  - le suddette conseguenze si applicano anche quando:
    - il contratto di locazione registrato indichi un importo inferiore a quello effettivo
    - sia stato registrato un contratto di comodato fittizio  
(è evidente il pericolo per il proprietario “non in regola” e l’interesse del locatario a denunciare la “irregolarità” soprattutto per i contratti in prossimità della scadenza)

## ... segue

- la nullità dei contratti di locazione non registrati è estesa anche ai casi in cui (salvo che il contratto non sia registrato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – 06 giugno 2011):
  - nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo
  - sia stato registrato un contratto di comodato fittizio
- nel caso si opti per la cedolare secca è sospesa, per il periodo della opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La disposizione si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Eventuali diverse pattuizioni tra le parti non hanno effetto

... segue

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 07/04/2011, n. 55394:**

- **Esercizio dell'opzione:**

- **in sede di registrazione del contratto (entro 30 giorni dalla stipula):**
  - » modello SIRIA (Sostitutiva delle Imposte di Registro, Irpef e Addizionali – Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione) non allegando il contratto
  - » Il modello SIRIA si può utilizzare solo nei seguenti casi:
    - un numero di locatori non superiore a tre
    - tutti i locatori esercitano l'opzione per la cedolare secca
    - un numero di conduttori non superiore a tre
    - una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
    - tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
    - contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni
  - » modello 69
- **in caso di proroga, anche tacita, del contratto:**
  - » modello 69 entro il termine per il versamento dell'imposta di registro
- **nel caso di contratti senza obbligo di registrazione:**
  - » in sede di dichiarazione dei redditi
  - » in sede di registrazione in caso d'uso
  - » in sede di registrazione volontaria
- **mancato esercizio dell'opzione nella prima annualità del contratto:**
  - » per le annualità successive, modello 69 entro il termine per il versamento dell'imposta di registro

**... segue**

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 07/04/2011, n. 55394:**
  - **Durata dell'opzione:**
    - per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga
    - per il residuo periodo di durata del contratto in caso di opzione esercitata per annualità successive alla prima
  
  - **Facoltà di revoca dell'opzione:**
    - in ciascuna annualità successiva a quella per la quale è stata esercitata
    - con modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
    - da effettuarsi entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro dell'annualità di riferimento
    - bisogna versare l'imposta di registro dovuta
    - nelle annualità successive si può nuovamente effettuare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca

**... segue**

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 07/04/2011, n. 55394:**

- **Contratto con pluralità di immobili:**

- nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari abitative, per le quali viene esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non è esercitata l'opzione, l'imposta di registro è calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili. Se il canone è pattuito unitariamente l'imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita. Deve essere comunque assolta l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

**... segue**

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate**  
**07/04/2011, n. 55394:**

- **Contitolarità del diritto reale di godimento:**

- **esercizio dell'opzione:**

- » deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore
- » l'opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata

- **mancato esercizio dell'opzione da parte di un contitolare:**

- » i locatori che non esercitano l'opzione sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso
- » l'imposta di registro deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta
- » deve essere comunque assolta l'imposta di bollo sul contratto di locazione

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 07/04/2011, n. 55394:**
  - **Versamento acconto cedolare secca per il 2011:**
    - pari all'85 per cento dell'imposta dovuta
    - in unica soluzione, entro il 30/11/2011, se inferiore a euro 257,52
    - in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52
      - » prima rata, pari al 40%, entro il 16/06/2011 ovvero entro il 18/07/2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi
      - » seconda, pari al 60%, entro il 30/11/2011
    - per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio il versamento d'acconto è effettuato, in unica rata, entro il 30/11/2011
    - per i contratti con decorrenza dal 01/11/2011 il versamento in acconto non è dovuto
    - non è dovuto acconto se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65
  - **Versamento acconto cedolare secca dal 2012:**
    - pari all'95 per cento dell'imposta dovuta
    - in unica soluzione, entro il 30/11, se inferiore a euro 257,52
    - in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52
      - » prima rata, pari al 40%, entro il 16/06 ovvero entro il 16/07 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi
      - » seconda, pari al 60%, entro il 30/11
    - non è dovuto acconto se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65
  - **Il versamento della cedolare secca è effettuato con il modello F24**

## ... segue

- **Provvedimento Agenzia delle Entrate 07/04/2011, n. 55394:**
  - **Disciplina transitoria per l'anno 2011:**
    - **applicazione:**
      - » anche ai contratti in corso nell'anno 2011, ancorché scaduti ovvero risolti volontaria prima del 07/04/2011
      - » per i predetti contratti, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011
      - » non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate
      - » il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2011 al versamento dell'acconto della cedolare secca, ove dovuto, nella misura dell'85% dell'imposta, in unica soluzione entro il 30/11/2011 se l'importo dovuto è inferiore ad € 257,52, ovvero in due rate se pari o superiore a detta cifra (prima rata, pari al 40%, entro il 16/06/2011 ovvero entro il 18/07/2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi; la seconda, pari al 60%, entro il 30/11/2011)
      - » l'applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 ha effetto anche per l'annualità contrattuale decorrente dall'anno 2011
      - » per la registrazione del contratto e l'opzione per la cedolare secca i cui termini sono compresi tra il 07/04/2001 ed il 06/06/2001, il termine è prorogato al 06/06/2011

## Neutralità finanziaria del periodo

Importi espressi in milioni di euro		
	2011	2012
<b>Minori risorse per i Comuni</b>		
Trasferimenti fiscalizzati	11.243	10.388
Attribuzione all'erario dell'addizionale comunale accisa energia elettrica		614
<b>Totale</b>	<b>11.243</b>	<b>11.002</b>
<b>Entrate a favore dei Comuni</b>		
30% del gettito dell'imposta sui trasferimenti	1.329	1.354
Gettito imposta di bollo e di registro sui contratti di locazione	708	711
Gettito IRPEF sui redditi fondiari	5.790	5.167
Gettito cedolare secca (21,7% nel 2011 e 21,6% dal 2012)	527	746
Compartecipazione IVA	2.889	3.024
<b>Totale</b>	<b>11.243</b>	<b>11.002</b>
<b>Addizionale comunale IRPEF da locazione circa € 50 milioni</b>		

## Imposta di soggiorno (art. 4)

- **L'imposta di soggiorno:**
  - **Enti che possono istituirla:**
    - Comuni capoluogo di provincia
    - Unione dei Comuni
    - Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte
  - **istituzione:**
    - con deliberazione del Consiglio
  - **soggetti passivi:**
    - chi alloggia nelle strutture ricettive
  - **criteri di applicazione:**
    - gradualità in proporzione al prezzo e sino ad € 5 per notte
  - **destinazione del gettito:**
    - finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali

## ... segue

- **sostituzione:**
  - l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale
- **disciplina generale di attuazione:**
  - è dettata con regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (6 giugno 2011). In caso di mancata adozione del regolamento nel predetto termine, i Comuni possono comunque istituire l'imposta di soggiorno
- **potestà regolamentare:**
  - ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo

## Addizionale comunale all'IRPEF (art. 5)

- **Addizionale comunale all'IRPEF:**
  - **graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere del Comune di istituire ovvero aumentare l'addizionale IRPEF:**
    - necessita di un regolamento ministeriale da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2011). In caso di mancata adozione del regolamento nel predetto termine, i Comuni che non hanno istituito l'addizionale ovvero l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%, possono, in ogni caso, istituirla ovvero aumentarla nel limite massimo, per i primi 2 anni, dello 0,4% e comunque non in misura superiore allo 0,2% annuo
  - **delibera adottata per l'anno 2011:**
    - non ha efficacia ai fini del calcolo dell'acconto

... segue (fonte: Italia Oggi del 23 febbraio 2011)

**Analisi regionale dei comuni interessati (da 0 a 0,4%)**

Regione	totale comuni con aliquota 0 - 0,39	totale comuni	% comuni interessati
ABRUZZO	122	305	40%
BASILICATA	60	131	46%
CALABRIA	157	409	38%
CAMPANIA	194	551	35%
EMILIA ROMAGNA	112	348	32%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	158	217	73%
LAZIO	75	378	20%
LIGURIA	75	235	32%
LOMBARDIA	804	1546	52%
MARCHE	25	239	10%
MOLISE	78	136	57%
PIEMONTE	514	1206	43%
PUGLIA	62	258	24%
SARDEGNA	297	377	79%
SICILIA	161	390	41%
TOSCANA	64	287	22%
TRENTINO-ALTO ADIGE	327	331	99%
UMBRIA	21	92	23%
VALLE D'AOSTA	74	74	100%
VENETO	148	581	25%
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>3528</b>	<b>8091</b>	<b>44%</b>

*Elaborazioni Ifel*

**LA MAPPA DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

Fasce aliquote Irpef 2009	n. comuni	n. abitanti
0 -	1.960	7.508.026
0,1 - 0,39	1.568	9.288.925
0,4 - 0,8	4.563	43.533.768
<b>Totale ITALIA</b>	<b>8.091</b>	<b>60.330.719</b>

## Imposta di scopo (art. 6)

- **L'imposta di scopo:**
  - **Revisione della disciplina prevista dall'art. 1, comma 145, della legge n. 296 del 2006:**
    - da effettuarsi con regolamento ministeriale da adottare entro il 31 ottobre 2011
    - deve prevedere:
      - » l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
      - » l'aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita comma 147 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
      - » la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare
    - restituzione:
      - » resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo

## Federalismo fiscale municipale a regime (art. 7)

- **dal 2014:**
  - **istituisce le seguenti imposte:**
    - imposta municipale propria
    - imposta municipale secondaria
  - **istituisce una compartecipazione del 30% al gettito dell'imposta di registro in ipotesi di trasferimenti immobiliari**
  - **resta assegnato al Comune il gettito dei tributi devoluto nel periodo transitorio, tenendo conto di quanto già attribuito dalla compartecipazione di cui al punto precedente**

## Imposta municipale propria (artt. 8, 9 e 14)

- **L'imposta municipale propria:**
  - **istituzione:**
    - dall'anno 2014
  - **sostituisce:**
    - l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari (al reddito agrario, ex art. 32 del TUIR, continuano, però, ad applicarsi le ordinarie imposte sui redditi) relativi ai beni non locati
    - l'ICI
  - **natura:**
    - è una imposta reale diretta sul patrimonio (essendo una imposta diretta la capacità contributiva deriva dal possesso del bene)
  - **indeducibilità:**
    - l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive

... segue

- presupposto:

- il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (nel decreto legislativo non si dà una definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo né si prevede la non edificabilità della aree possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli iap)

... segue

- **esclusione (nell'ICI si trattava di una esenzione e non di una esclusione):**
  - non si applica alle “abitazioni principali” (eccetto le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze

# **I recenti interventi della Corte di Cassazione sul concetto di abitazione principale**

## L'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

**Per abitazione principale si intende quella di dimora abituale a prescindere dalla residenza anagrafica. Le sole utenze con consumi compatibili con residenze secondarie ed il pagamento della TARSU non sono sufficienti a dimostrare la dimora abituale**

## **Abitazione principale formata da due o più unità immobiliari di fatto accorpate**

**Corte di Cassazione, sez. trib., 29 ottobre 2008, n. 25902:**

***Ai fini ICI il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo per l'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato***

**Il suddetto principio è stato confermato dalla stessa Corte con le sentenze 09 dicembre 2009, n. 25729 e 12 febbraio 2010, n. 3397**

**Il predetto principio si applica anche nella ipotesi in cui le due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe destinate ad abitazione principale (Corte di Cassazione, sez. trib., 19 maggio 2010, n. 12269).**

## **Abitazione principale solo se tutta la famiglia dimora nella stessa**

**Corte di Cassazione, sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14389:**

***Il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto all'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale, se moglie e figli vivono in un altro appartamento.***

***Secondo la Corte il concetto di "abitazione principale" richiama quello tradizionale di "residenza della famiglia" previsto dall'art. 144 del codice civile secondo il quale "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa" in attuazione "all'obbligo di convivenza" disposto dall'art. 143 dello stesso codice civile secondo il quale: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia" con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuge. Pertanto, per "abitazione principale" deve intendersi il luogo di ubicazione della casa coniugale che individua la residenza di tutti i componenti della famiglia salvo che detta presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza.***

## ... segue

- **definizione di abitazione principale (eccesso di delega):**
  - si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (problematica delle abitazioni distintamente censite), nel quale il possessore (senza i suoi familiari) dimora abitualmente e risiede anagraficamente (entrambe le condizioni)
- **definizione di pertinenza dell'abitazione principale (limitata la potestà regolamentare del Comune):**
  - si considerano pertinenze dell'abitazione principale i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (**è prevista soltanto una limitazione numerica e di categoria catastale ma non di ubicazione ovvero di dimensione**)

... segue

- **equiparazioni all'abitazione principale:**
  - **rispetto all'ICI mancano le equiparazioni previste per legge per:**
    - i coniugi non assegnatari
    - i residenti all'estero
    - gli IACP
    - le cooperative edilizie a proprietà indivisa
  - **rispetto all'ICI mancano le equiparazioni possibili con la potestà regolamentare:**
    - uso gratuito
    - disabili
    - anziani
  
- **rispetto all'ICI manca l'esclusione prevista per i fabbricati rurali**

**... segue**

- **soggetti passivi:**

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
- il concessionario di area demaniale
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione

- **base imponibile:**

- valore dell'immobile ex art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992

## ... segue

- **aliquota:**
  - **0,76%**
  - **può essere modificata con DPCM**
  - **con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, i Comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali ovvero sino a 0,2 punti per gli immobili locati**
  - **in caso di mancata approvazione dell'aliquota da parte del Consiglio Comunale, si applicano le aliquote stabilite dalla legge**
  - **per gli immobili locati l'aliquota è ridotta alla metà (continuano ad applicarsi le ordinarie imposte erariali sui redditi ovvero la cedolare secca)**
  - **per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni nonché per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES l'aliquota può essere ridotta fino alla metà anche limitatamente a determinate categorie di immobili (continuano ad applicarsi le ordinarie imposte erariali sui redditi)**

## ... segue

- **immobili di interesse storico-artistico-architettonico:**
  - rispetto all'ICI manca il trattamento di “favore” nella determinazione della base imponibile
- **esenzioni:**
  - immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (**rispetto all'ICI mancano le CCIAA**). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (**rispetto all'ICI mancano i fabbricati, inagibili o inabitabili, recuperati per essere destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n. 104 del 1992 – lett. g)**)
- **riduzioni dell'imposta:**
  - rispetto all'ICI manca la riduzione per:
    - i fabbricati inagibili o inabitabili
    - i terreni agricoli condotti direttamente

**... segue**

- **annualità:**

- **l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione**

**... segue**

- **versamento annuale:**
  - si effettua in 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre ovvero in una unica soluzione entro il 16 giugno
  - dal completamento della riforma di adeguamento dei sistemi contabili e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune (manca la modalità di pagamento per l'anno 2014, nel testo precedente era previsto l'F24)
  - per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

- dichiarazione:

- il modello della dichiarazione è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita l'ANCI (nel decreto legislativo non sono stabiliti né il termine né le modalità per la presentazione della dichiarazione né i soggetti obbligati)
- per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina

## ... segue

- **accertamento:**
  - si applicano le regole disciplinate per l'ICI
- **riscossione coattiva:**
  - si applicano le regole disciplinate per l'ICI
- **rimborsi:**
  - si applicano le regole disciplinate per l'ICI
- **sanzioni ed interessi:**
  - si applicano le regole disciplinate per l'ICI
- **contenzioso:**
  - si applicano le regole disciplinate per l'ICI

- **potestà regolamentare:**
  - con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi

## Valore finanziario dell'imposta municipale propria

Imposte sostituite dall'imposta municipale propria	Gettito stimato (in milioni di euro)
IRPEF sui redditi fondiari relativa ai beni non locati	1.545
Addizionale regionale IRPEF	79
Addizionale comunale IRPEF	26
ICI	9.920
<b>Totale</b>	<b>11.570</b>

## Modifiche ai tributi erariali in ipotesi di trasferimenti immobiliari (art. 10)

- **Applicazione dei tributi in ipotesi di trasferimenti immobiliari:**
  - **applicazione:**
    - dal 1° gennaio 2014
  - **l'imposta di registro è rideterminata nella seguente misura:**
    - per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, nonché per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi: 9%
    - se il trasferimento ha per oggetto la “prima abitazione” come definita ai fini dell'imposta di registro nella nota II-bis dell'Articolo 1 della Tariffa parte Prima allegata al DPR n. 131 del 1986: 2%
    - l'imposta, comunque, non può essere inferiore a € 1.000

## ... segue

- **esenzione:**
  - i predetti atti e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie
- **soppressione agevolazioni tributarie:**
  - sono soppresse tutte le agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali (per es. viene soppresso il credito d'imposta - cosiddetto bonus riacquisto - di cui all'art. 7 della legge n. 448 del 1998. Il bonus, concesso a chi vende la prima casa per acquistarne un'altra entro un anno, consiste in un credito d'imposta pari al minor importo tra l'imposta di registro o dell'Iva agevolata pagata in occasione del precedente acquisto e quello delle medesime imposte dovute sul riacquisto. Pertanto dal 2014 il bonus riacquisto spetterà soltanto sugli atti soggetti ad Iva e sempreché il precedente acquisto abbia scontato l'Iva o l'imposta di registro)

## Valore finanziario delle modifiche ai tributi erariali in ipotesi di trasferimenti immobiliari

Imposta di registro	Gettito (in milioni di euro)	Totale Gettito (in milioni di euro)
Trasferimenti prima casa	561,40	
Trasferimenti altri immobili	2464,10	
		3025,50
<b>Imposta ipotecaria</b>		
Trasferimenti prima casa	62,50	
Trasferimenti altri immobili	842,40	
		904,90
<b>Imposta catastale</b>		
Trasferimenti prima casa	59,50	
Trasferimenti altri immobili	392,40	
		451,90
<b>Imposta di bollo</b>		
Trasferimenti prima casa	75,80	
Trasferimenti altri immobili	98,40	
		174,20
<b>Totale</b>		<b>4556,50</b>

## Imposta municipale secondaria (art. 11)

- **L'imposta municipale secondaria:**

- **istituzione:**

- è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo:

- Tosap
- Cosap
- Icp e diritti sulle pubbliche affissioni
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari
- l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza **(si tratta dell'addizionale ex-ECA)**

... segue

- disciplina:
  - con regolamento ministeriale è dettata la disciplina generale in base ai seguenti criteri:
    - il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari (non sono previste: l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e le fattispecie dell'imposta sulla pubblicità)
    - il soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario

**... segue**

- l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:**
  - » durata dell'occupazione**
  - » entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari**
  - » fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del Comune**

## **... segue**

- le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati con le medesime regole dell'imposta municipale propria**
- l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale**
- i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni nonché ulteriori modalità applicative del tributo**

## Valore finanziario dell'imposta municipale secondaria

Entrate	Gettito 2008 (in milioni di euro)
TOSAP	216,90
COSAP	344,50
Imposta comunale sulla pubblicità	338,40
Diritti sulle pubbliche affissioni	69,70
Ex ECA	30,50
<b>Totale</b>	<b>1000,00</b>

## Misure in materia di finanza pubblica (art. 12)

- **L'autonomia finanziaria dei Comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita**
- **In ogni caso, dall'attuazione del federalismo fiscale non può derivare, anche nella fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti**
- **In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento**

## Fondo perequativo (art. 13)

- **Successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard, per il finanziamento delle spese dei Comuni, è istituito un Fondo perequativo.**
- **Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sono stabilite con DPCM.**
- **Il Fondo perequativo è alimentato:**
  - **dal 30% del gettito dei seguenti tributi:**
    - **imposta di registro ed imposta di bollo**
    - **imposte ipotecaria e catastale, eccetto quelle relative agli atti soggetti ad IVA**
    - **tributi speciali catastali**
    - **tasse ipotecarie**
  - **dal gettito dei seguenti tributi:**
    - **IRPEF, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario (redditi dominicali dei terreni e redditi dei fabbricati)**
    - **imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili**
  - **dal gettito della cedolare secca sugli affitti nella misura del 21,6%**
- **Il Fondo perequativo è articolato in 2 componenti riguardanti rispettivamente:**
  - **le funzioni fondamentali dei Comuni**
  - **le funzioni non fondamentali dei Comuni**

## **Monitoraggio degli effetti finanziari del federalismo (art. 14 c. 5)**

**La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del decreto legislativo al fine del rispetto del limite massimo della pressione fiscale e tariffaria complessiva e propone al Governo le eventuali misure correttive**

**Conferma della potestà regolamentare dei Comuni (art. 14 c. 6)**

**È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal decreto**

## **TARSU e TIA (art. 14 c. 7)**

**Sino alla revisione della disciplina  
relativa alla TARSU ed alla TIA  
continuano ad applicarsi i  
regolamenti comunali adottati in base  
alle predette normative. Resta ferma  
la possibilità per i Comuni di adottare  
la tariffa integrata ambientale**

## **Revisione degli effetti delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (art. 14 c. 8)**

**A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle politiche fiscali, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere per l'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011 (la scadenza è precedente all'entrata in vigore del provvedimento: 07 aprile 2011). Restano fermi, in ogni caso, i termini stabiliti dalla legge per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe**

## **Contributo all'ANCI (art. 14 c. 9)**

- **Versamento all'ANCI:**
  - **Per fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, nonché per assistere i Comuni nell'attuazione del federalismo fiscale e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse dell'1 per mille dell'ICI. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la stessa percentuale è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione della presente disposizione**

## Regioni a statuto speciale e Province autonome (art. 14, c. 2)

**Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale (non si applica alle province autonome) il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:**

- nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'IRPEF ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca
- bisogna stabilire le percentuali delle compartecipazioni al gettito della cedolare secca
- bisogna stabilire la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la devoluzione ai Comuni della fiscalità erariale, nella fase transitoria del federalismo fiscale municipale, nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale (art. 2, cc. 1-8)
- bisogna stabilire la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni concernenti: l'invarianza delle aliquote a seguito dell'incremento del gettito dei tributi erariali; la partecipazione dei comuni all'accertamento tributario e contributivo nonché al sistema informativo della fiscalità; le sanzioni per il mancato accatastamento (art. 2, cc. 9-12)
- con riferimento all'imposta municipale propria si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti

## Regioni a statuto speciale e Province autonome (art. 14 c. 3)

**Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale (non si applica alla Sicilia e alla Sardegna in quanto non esercitano le funzioni in materia di finanza locale), le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto (IMP e IMS) (imposta di soggiorno e imposta di scopo non sono istituite con questo decreto) sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**

**per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto per la devoluzione ai Comuni della fiscalità erariale, nella fase transitoria del federalismo fiscale municipale (art. 2, cc. 1-8)**

**alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti**